

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CANI

Basi legali

- Ordinanza federale sulle epizootie (OFE) del 27 giugno 1995: Artt. 16 e 17;
- Legge sui cani del 19 febbraio 2008: art. 2;
- Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITEAc) del 28 novembre 2014.

Obblighi dei detentori

Allevatore

Ogni cucciolo dev'essere identificato entro i tre mesi di età e in ogni caso prima di essere ceduto a un nuovo proprietario (art. 17 OFE). Questo compito spetta quindi a ogni proprietario di cani in caso di cucciolata, indipendentemente si tratti di allevamenti professionali o di cani di famiglia.

Per l'identificazione è necessario ricorrere a un veterinario che esercita su suolo svizzero. Ogni cucciolo è munito di un microchip che reca un numero individuale a livello internazionale.


Di conseguenza i cani nati in Svizzera, sono dotati di un microchip identificativo svizzero. Una volta identificato l'animale, il veterinario lo notifica alla banca dati AMICUS che registra il cane nell'anagrafe canina nazionale a nome dell'allevatore.

Nel caso l'animale fosse ceduto a nuovo detentore, l'allevatore dovrà notificare la partenza del cane e i dati del nuovo detentore alla banca dati AMICUS.

Nuovo detentore (acquisto cane in Svizzera)

Chi acquista un cane (nuovo detentore), entro 10 giorni dall'entrata in possesso dell'animale, deve notificare il cambiamento di proprietà direttamente alla banca dati AMICUS.

La procedura d'identificazione è riassunta nello schema seguente ed è, per i dettagli, consultabile sulla pagina web www.amicus.ch:



Nuovo detentore (acquisto cane all'estero)


In base all'Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITEAc), i cani importati dall'estero devono essere:

- o identificati con **microchip**;
- o accompagnati da un **passaporto** per animali da compagnia;
- o **vaccinati** contro la rabbia da almeno 21 giorni.

Per i cani importati da paesi a elevato rischio di rabbia sono imposti requisiti aggiuntivi quali, ad esempio, la vaccinazione antirabbica con prelievo di sangue per analisi (titolazione anticorpi). Per maggiori informazioni rimandiamo al sito dell'UVC (www.ti.ch/vet).

Al passaggio della frontiera l'animale deve essere regolarmente sdoganato. Entro 10 giorni dall'importazione il proprietario deve presentare il cane ad un veterinario che esercita su suolo svizzero per la notifica dell'animale alla banca dati AMICUS. In questo caso il veterinario rileva i dati del proprietario e del cane, con relativo numero di microchip impiantato all'estero.

La procedura di registrazione è riassunta nello schema seguente:



Notifica di altre modifiche

Altre modifiche quali ad esempio il cambiamento d'indirizzo o il decesso del cane devono essere notificate entro 10 giorni alla Banca dati AMICUS secondo modalità indicate nel manuale per detentori di cani pubblicato sulla pagina web: www.amicus.ch.